

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme per le emissioni di azioni e di obbligazioni delle Società. (1550) . . . . .	882	Inclusione della Cassa di Risparmio di Calabria tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (1570) . . . . .	888
PRESIDENTE . . . . .	882, 883	PRESIDENTE . . . . .	888
ARCAINI, <i>Relatore</i> . . . . .	882	TUDISCO, <i>Relatore</i> . . . . .	888
PIERACCINI . . . . .	882	Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950 n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1604). . . . .	889
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		PRESIDENTE . . . . .	889
Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina (1519). . . . .	883	FERRERI, <i>Relatore</i> . . . . .	889
PRESIDENTE . . . . .	883, 884, 887	DUGONI . . . . .	889
TUDISCO, <i>Relatore</i> . . . . .	883, 886	<b>Votazione segreta:</b>	
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	883, 884, 885, 886	PRESIDENTE . . . . .	889
LUPIS . . . . .	884, 885		
PIERACCINI . . . . .	886		
SULLO. . . . .	886		
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>			
Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1525) . . . . .	887		
PRESIDENTE . . . . .	887, 888		
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	888		
WALTER . . . . .	888		
VICENTINI . . . . .	888		

**La seduta comincia alle 9,30.**

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.  
(*È approvato*).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

**Discussione del disegno di legge: Norme per le emissioni di azioni e di obbligazioni delle società. (1550).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per le emissioni di azioni e di obbligazioni delle società ».

Invito il relatore, onorevole Arcaini, a svolgere la sua relazione.

ARCAINI, *Relatore*. Il presente disegno di legge tende a ripristinare *in toto* le disposizioni scadute il 30 giugno 1950 circa le emissioni di azioni e di obbligazioni delle società. Infatti esso non è che la ripetizione integrale del disegno di legge che esaminammo l'anno scorso e che era contrassegnato col numero 621. Già allora fu mosso qualche rilievo formale alla dizione del comma 3° dell'articolo 1 ed anche questa volta io proporrò di modificare il testo. Quanto, invece, al merito, concordo circa l'opportunità che debba essere messo a disposizione del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, uno strumento legislativo che serva a regolare l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società. Devo però osservare che il limite entro il quale la disciplina è ammessa, mi sembra eccessivamente modesto.

Nel corso dell'applicazione della legge, scaduta, come ho detto, il 30 giugno scorso, non si sono mai verificati ritardi nella concessione di autorizzazioni ad emettere azioni ed obbligazioni, essendo state prontamente accolte tutte le domande per aumento di capitale, per costituzioni di società ed emissioni di obbligazioni. Mentre sono ingiustificati i timori sollevati da alcuni quando è stato presentato questo disegno di legge, ritengo opportuno, come ho accennato, mettere a disposizione dei ministeri competenti uno strumento che, all'occorrenza, possa servire ad equilibrare il mercato monetario passibile di eccessivi spostamenti per una richiesta sovrabbondante di moneta rispetto alle disponibilità. Ripeto perciò che il limite minimo di 100 milioni previsto nel capoverso dell'articolo 1 è eccessivamente modesto, tanto che dal quadro delle emissioni di obbligazioni autorizzate per il periodo dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, su un totale di 122 miliardi e 830 milioni di tali titoli, emessi con la prescritta autorizzazione, soltanto 5 miliardi e 300 milioni riguardano obbligazioni entro il limite di 100 milioni di lire. Il rapporto mi pare così modesto nei riguardi del fine che la legge persegue, che ritengo opportuno proporre l'aumento di tale limite alla cifra di al-

meno 250 milioni. Circa la disposizione contenuta nel comma 3°, per il quale già l'anno scorso la Commissione ebbe a fare qualche rilievo, penso che non sia opportuno adottare un trattamento più rigoroso nei confronti delle società aventi le azioni quotate in Borsa. Allo scopo di stabilire, al contrario, un regime di parità fra tutte le società, propongo, presentando in questo senso un emendamento, che il 3° comma sia soppresso.

Per quanto riguarda l'articolo 2, già altra volta avemmo ad osservarne la incongruenza: ne propongo quindi la eliminazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Non sono d'accordo con le opinioni espresse nei riguardi di questo disegno di legge dall'onorevole relatore. Pur evitando di riprendere la discussione di fondo sull'argomento e di ripetere quindi le polemiche circa l'opportunità o meno di un controllo qualitativo del credito (cosa che noi riterremmo utile, come più volte abbiamo rilevato), debbo esprimere avviso diametralmente opposto a quello espresso dall'onorevole Arcaini, al fine di attenuare la portata del controllo stabilito da questo disegno di legge che a me sembra già insufficiente.

Come sono, quindi, favorevole al mantenimento del limite di 100 milioni, altrettanto favorevole sono alla conservazione del terzo comma, ritenendo che le società aventi le azioni quotate in Borsa e quindi soggette ad una più facile circolazione, necessitano di un controllo più rigoroso e di maggiore cautela corrispondenti ad una doverosa protezione del risparmiatore da parte dello Stato.

Io e i colleghi della mia parte politica voteremo pertanto contro le proposte di emendamento fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ARCAINI, *Relatore*. Mi astengo anch'io dall'affrontare la questione di fondo sulla quale, per ovvie ragioni, non potrei mai trovarmi sullo stesso piano dell'onorevole Pieraccini.

Gli emendamenti da me proposti a questo disegno di legge sono suggeriti da un attento esame della situazione concreta, nonché dall'esperienza che il disegno di legge scaduto il 30 giugno scorso ci ha fatto acquisire. Ripeto che le autorizzazioni per emissioni inferiori ai 250 milioni sono state pochissime e nessuna da parte di società aventi titoli quotati in Borsa. Conservare la dizione attuale della norma significa emanare disposizioni

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

inutili. Perché dovremmo farlo, chiudendo gli occhi alla esperienza offertaci dal passato?

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, di cui do lettura:

« Sino al 30 giugno 1952 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di società con capitale superiore a 100 milioni di lire.

Sono pure subordinate alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 100 milioni di lire.

In ogni caso, sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale di che sopra e le emissioni di obbligazioni delle società, le cui azioni sono ammesse alla quotazione di borsa.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito ».

Ricordo che il relatore ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo stesso:

« Al comma primo e secondo sostituire le parole: 100 milioni di lire, con le altre: 250 milioni di lire ».

« Sopprimere il terzo comma ».

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modificazioni proposte dal relatore, che risulta così formulato:

« Sino al 30 giugno 1952 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di società con capitale superiore a 250 milioni di lire.

Sono pure subordinate alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 250 milioni di lire.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Il relatore propone la soppressione di questo articolo. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina. (1519).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina.

Avverto che l'onorevole Lupis interviene alla seduta, a sua richiesta, per la discussione di questo disegno di legge.

Invito il relatore onorevole Tudisco a riferire su questo disegno di legge che è stato già esaminato, in via preliminare, nella precedente seduta del 4 ottobre 1950.

TUDISCO, *Relatore*. Questo provvedimento, come i colleghi ricorderanno, fu sospeso nella seduta del 4 corrente allo scopo di avere maggiori chiarimenti dal Ministero degli affari esteri. Qualche onorevole collega disse che, essendovi tale disponibilità di « pesos » sarebbe stato meglio adoperarla in Italia in favore dei disoccupati. Ho pensato, però, che trattasi in effetti di utilizzazione di nostre disponibilità bloccate, ossia di attivare una massa di ricchezza che non potrebbe mai essere utilizzata nel territorio nazionale. L'onorevole Sottosegretario agli esteri dovrebbe dirci che cosa, in definitiva, può assicurarci questo provvedimento per quanto riguarda le nostre correnti di emigrazione e la possibilità di garantire i mezzi di vita dei nostri connazionali in Argentina.

Questi chiarimenti da parte del rappresentante del Governo ritengo siano molto opportuni.

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Posso dare alla Commissione qualche precisazione riguardo al presente disegno di legge, sottolineando, in sostanza, il concetto già espresso con brevità, ma con esattezza, dall'onorevole relatore.

Siamo in presenza di determinate giacenze valutarie, delle quali, da tempo, non si vede

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

la possibilità di destinazione. Quindi, in fatto se non in diritto, vi è una situazione che può determinare gli estremi del cosiddetto congelamento. Questa situazione è stabilizzata, purtroppo, in senso negativo; anzi, tende a crescere, sia per quanto riguarda le rimesse degli emigranti non trasferite, sia per quanto riguarda il controvalore delle esportazioni.

Dato questo punto di partenza, che è accettato in modo indiscusso e indiscutibile, è sembrato ai vari organi dell'Amministrazione dello Stato (Ministero degli esteri, del tesoro e del lavoro, d'accordo con il Ministero per il commercio con l'estero) che la più conveniente soluzione potesse essere quella di un utilizzo parziale di tale complesso di giacenze valutarie in Argentina, ammontante, se non vado errato, a 300 milioni di pesos. L'articolo 1 parla infatti di un utilizzo fino all'ammontare della metà di detto complesso di giacenze valutarie. Questo parziale utilizzo avrebbe lo scopo di determinare il maggior utile possibile per la comunità nazionale, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. L'utilizzo dovrebbe aver luogo — se questo disegno di legge avrà il suffragio del Parlamento — a favore di imprese italiane all'estero, allo scopo di assicurare l'impiego in Argentina di tecnici e di mano d'opera italiana.

Noi abbiamo il dovere di fare tutto quanto è in noi per integrare le possibilità del nostro mercato di lavoro adottando i mezzi necessari per trovare all'esterno del nostro mercato una occupazione alle nostre maestranze. Lo scopo del disegno di legge è, infatti, quello di allargare il nostro mercato di lavoro.

Si avrebbe così un duplice vantaggio: anzitutto, si metterebbe in moto una situazione che finora è restata immobilizzata; in secondo luogo, si avrebbe l'attivazione dei cicli economici nazionali, sia per il trasferimento del campo di attività, sia per i vantaggi inerenti ai trasferimenti di lavoro in relazione a un miglioramento del sistema delle rimesse.

Stando così le cose, nell'attuale momento economico e politico, il provvedimento che viene proposto è senz'altro il migliore che oggi si potrebbe prospettare.

Desidero anche sottolineare l'urgenza del provvedimento; infatti, il perdurare di queste giacenze espone ad una serie di danni connessi alla mancata utilizzazione e al pericolo di svalutazione. Pertanto mi permetto di sollecitare l'approvazione del disegno di legge, che fu presentato fin dal 28 luglio scorso.

Quanto ho detto, riguarda il carattere generale del provvedimento. In sede di articoli

esamineremo gli organi preposti all'esecuzione delle operazioni; sarò pronto a dare alla Commissione tutti gli schiarimenti che occorrono.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**LUPIS.** Devo manifestare all'onorevole Sottosegretario di Stato tutta la mia sorpresa nel veder presentato questo disegno di legge.

Il 24 luglio, in una riunione delle Commissioni riunite degli esteri e del lavoro, fu discusso il programma di finanziamento e di potenziamento dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.). Questa discussione fu molto interessante. Con essa si veniva a stabilire un nuovo criterio nei riguardi dell'emigrazione la quale, mentre dal 1870 in poi era stata una emigrazione di braccia, diventava ora anche una emigrazione di capitali; cioè, assieme ai lavoratori, si inviavano anche i capitali per finanziare questo lavoro. Evidentemente, era tutto un capovolgimento dei concetti che avevano guidato lo Stato italiano nella sua politica di emigrazione.

Non voglio dire, in questo momento, se ciò sia un bene o un male; comunque, a conclusione di detta discussione, si venne nella determinazione che, data la serietà del problema e data la gravità della situazione che si era venuta creando all'estero per le difficoltà della nostra emigrazione, fosse giusto che un problema come questo venisse discusso ampiamente. Ci lasciammo proprio con questa intesa; e pochi minuti fa l'onorevole Sottosegretario Dominedò, forse prevedendo che avrei accennato a questo, mi ha comunicato che la riunione avrà luogo presto. Mi auguro che non si tratti di mesi, perché a proposito dell'Argentina...

**DOMINEDO',** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Lei si riferisce ad una cosa diversa.

**LUPIS.** Siccome il provvedimento si riferisce all'Argentina, dobbiamo discutere quale è la situazione in Argentina in questo momento. L'onorevole Sottosegretario di Stato non ne ha parlato. Eppure credo debba interessare tutti di sapere qual'è questa situazione, e se quindi è conveniente o meno l'approvazione di questo disegno di legge.

Dicevo, a proposito di promesse, che il trattato di emigrazione con l'Argentina, approvato dal Senato nel marzo 1949, è all'ordine del giorno della Camera dal giugno dell'anno scorso ed ancora non si accenna a poilo in discussione.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

Manifestavo poc'anzi la mia meraviglia per la presentazione di questo nuovo disegno di legge. Infatti le Commissioni riunite degli esteri e del lavoro avevano deciso nel giugno scorso di rimettere all'Assemblea il disegno di legge riguardante l'autorizzazione all'I.C.L.E. di emettere obbligazioni per 6 miliardi di lire in modo da poter trattare con la necessaria ampiezza tutta la materia dell'emigrazione. Il disegno di legge fu successivamente approvato in Commissione, mediante il ritiro da parte nostra della richiesta di rimessione all'Assemblea, solo per la considerazione che una ritardata approvazione potesse volatilizzare i fondi E.C.A. destinati allo sviluppo della emigrazione, rendendone impossibile l'utilizzo. Restava però l'impegno che il problema, la cui gravità è evidente e nota a tutti, dovesse essere sottoposto ad una discussione esauriente ed approfondita. Perché dunque la presentazione di questo disegno di legge e la pretesa di una approvazione alla chetichella, eludendo la nostra richiesta di allora?

Quanto al merito del disegno di legge, emerge di per sé, anche al di fuori delle considerazioni di indole generale che ho esposto, la necessità di un esame completo. Si tratta infatti di devolvere 150 milioni di pesos (corrispondenti ad alcuni miliardi di lire) a cinque o sei grosse imprese che, emigrate in Argentina in un periodo in cui l'Italia aveva una certa prudenza nei riguardi di determinate attività all'estero, si trovano ora in cattive acque soprattutto per la sopravvenuta svalutazione del « peso ».

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È inesatto, perché il disegno di legge è stato presentato nel giugno scorso, quando l'ultima e più grave svalutazione non era ancora intervenuta.

LUPIS. Due svalutazioni però erano già avvenute. Del resto, oltre alla svalutazione, c'è stata una cosa anche più grave: intendo riferirmi alla sospensione degli invii di rimesse dei nostri emigranti ai loro familiari residenti in Italia. Anche attualmente siamo in regime di sospensione. Questa la grave situazione nella quale è destinato ad operare il disegno di legge in esame. Si consideri, fra l'altro, che, come rileva il quotidiano di Buenos Ayres *Il Corriere italiano*, non solo gli emigrati non potranno più far uscire dall'Argentina i loro guadagni a causa del congelamento dei fondi, ma, come conseguenza di una nuova legge approvata dal Parlamento argentino, non avranno più utili da trasferire.

In questo stato di cose, il presente disegno di legge non risolve proprio niente: soprattutto non garantisce i nostri lavoratori di fronte ad un Governo che da un giorno all'altro emette un provvedimento in forza del quale i 100 o 200 mila italiani che lavorano in quel paese non possono più inviare denaro alle loro famiglie. Del resto il problema dei lavoratori italiani non è tanto un problema di occupazione quanto un problema di vita. Ecco quanto ancora scrive *Il Corriere italiano* in data 10 settembre 1950: « Lavorando dalle 7 del mattino alle 7 di sera non si riesce a guadagnare quel tanto che basti a mangiare ed a pagare contemporaneamente una pigione di 500 pesos mensili per una stanza da letto ed una cameretta da pranzo. Mio marito — è una lettrice che scrive al giornale — ha fatto cinque anni di guerra ed io mi sono trovata sola, a venti anni, con due piccini. Abbiamo sofferto privazioni, bombardamenti e tutto il resto, ma ciò non di meno ero molto più serena allora e la notte almeno riposavo invece di impazzire, come faccio ora, perché ad ogni primo del mese non sappiamo come pagare l'affitto. Questo senza parlare delle molte umiliazioni di altro genere ».

Questa è, onorevole Sottosegretario, la situazione degli emigranti italiani, situazione che è andata aggravandosi in questi ultimi mesi per effetto della svalutazione del « peso » che da un valore, rispetto al dollaro, di 7,05 è caduto a 9,05 in un primo tempo e poi a 14,30 negli ultimi mesi. In questo stato di cose è spiegabile che si verifichino certi spettacoli come quello di vedere gli emigrati italiani sulle banchine dei porti in attesa di una nave che li faccia ritornare in patria ad un prezzo inferiore al normale che essi non possono pagare.

È evidente che anche il presente disegno di legge non risolverebbe assolutamente la situazione generale, anche se, per mezzo di esso, si aiutasse tangibilmente un piccolo numero di imprese. Che cosa piuttosto si potrebbe fare con la somma di 150 milioni di pesos? Penso che possibilità di utilizzo più razionale, più umano e più sociale esistano. Nella discussione del bilancio degli esteri, avendo io fatto presente il numero degli emigrati in Argentina che rimpatriavano, ricevetti una smentita dall'onorevole Ministro. Ora l'ufficio di statistica ha pubblicato i risultati inerenti ai primi quattro mesi di quest'anno. I rimpatri sono stati in quel periodo 3472 ed è evidente che non sono stati dieci volte tanti perché i nostri connazionali desiderosi di ritornare alla loro terra non hanno i mezzi per potersi im-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

barcare. È per questo che, come dicevo, i rimpatrianti ricorrono ai mezzi di fortuna, affrontando i viaggi faticosi, fanno i facchini sulle navi e dormono all'aperto, pur di evadere dall'Argentina.

La situazione è proprio questa. Vi è quindi l'impossibilità da parte degli emigranti di ritornare in Italia. Ora noi abbiamo il dovere di andare loro incontro. Però non vi sono stanziamenti, e il console di Buenos Aires dice che non ha mezzi.

Vi è poi un altro problema. Molti di questi emigranti sono partiti con la speranza di chiamare presso di loro le famiglie, ma non ne hanno i mezzi.

Cerchiamo, quindi, di utilizzare questi 150 milioni di pesos per venire incontro a quegli emigranti che, avendo fatto una triste esperienza, vogliono ritornare in Italia, o per lo meno mettiamo in condizione coloro che vogliono restare di potersi fare raggiungere dalle loro famiglie.

Come si vede, il disegno di legge si riferisce all'Argentina, la cui situazione ci deve preoccupare. Ora, in attesa che il trattato sull'emigrazione possa essere finalmente discusso, proporrei di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

PIERACCINI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Lupis. Ricordo all'onorevole relatore che già nella prima discussione di questo disegno di legge avevamo avanzato lo stesso ordine di preoccupazioni che l'onorevole Lupis ha stamane fatto presente. Anzi, fui proprio io a chiedere il rinvio del disegno di legge stesso, per avere una risposta soddisfacente sopra questi problemi. Stamane sono rimasto stupito che non si sia risposto ai dubbi avanzati da tutte le parti e che il disegno di legge sia stato ripresentato con lo stesso ordine di idee, sottolineandone ancora l'urgenza. L'urgenza di questo disegno di legge sarebbe basata su un fatto che l'onorevole Sottosegretario di Stato definisce « indiscusso e indiscutibile », cioè la giacenza di pesos praticamente congelati. Però, se questo congelamento è « indiscusso e indiscutibile », io credo d'altra parte che sia molto discutibile l'uso che ora l'onorevole Sottosegretario di Stato ha proposto.

L'onorevole Lupis ha già suggerito altri modi di utilizzo. Egli propone di impiegarli a favore di coloro che vogliono rimpatriare o di coloro che vogliono chiamare le loro famiglie. Oltre questi, si potrebbero studiare altri usi. È possibile che il Governo, in sede di rapporti con il Governo argentino, non trovi una via

di uscita? In questo modo, noi non facciamo che capitolare di fronte all'Argentina.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Stia sicuro che nessuno capitola.

PIERACCINI. A me sembra che con questo disegno di legge si capitoli, perché facciamo semplicemente gli interessi di ditte che operano in Argentina e che non possono trasmettere nel nostro Paese nemmeno gli utili che realizzano. D'altra parte faccio notare che vi è un ordine di problemi legati al disegno di legge stesso. Non solo noi favoriamo queste imprese, formate da singoli gruppi capitalistici trasferiti in Argentina da alcuni anni, ma le favoriamo in modo addirittura eccessivo. L'articolo 2 prevede, infatti, che saranno applicabili tutte le disposizioni relative ai prestiti E.R.P.; quindi, noi diamo questi prestiti con una serie di vantaggi supplementari.

Questi prestiti, come risulta dall'articolo 3, passano attraverso un meccanismo complicato: tesoro, I.C.L.E., I.M.I.

Pertanto, questo disegno di legge è mal congegnato sia tecnicamente che sostanzialmente.

Per questi motivi, ci associamo all'onorevole Lupis nel chiedere che il disegno di legge venga ritirato.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vi è allora una questione preliminare, una specie di mozione d'ordine. Da una parte vi è una proposta di ritiro, dall'altra una proposta di sospensiva. Prima di procedere nella discussione del disegno di legge, si dovrebbe, a mio parere, discutere su queste proposte.

SULLO. Dichiaro che, di fronte alle argomentazioni esposte, sento il bisogno di avere maggiori chiarimenti. Pertanto, senza esprimere un particolare giudizio, chiedo un puro e semplice rinvio.

TUDISCO, *Relatore*. Sono nettamente contrario ad ogni sospensiva e ad ogni rinvio.

Senza il bizantinismo della burocrazia statale, noi non avremmo queste somme soggette a svalutazione. Invece, a causa di una azione che non voglio qualificare, siamo costretti a vedere quello che l'onorevole Lupis ha illustrato. Noi ci troveremo dinanzi ad una ricchezza che non sarà più tale il giorno in cui destineremo questo denaro.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei esporre i motivi per cui io stesso, come rappresentante del Governo, faccio formale proposta di rinvio.

L'onorevole Lupis ha sollevato delle eccezioni di fondo. Devo brevissimamente rispon-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

dere affinché la Commissione si convinca che, se vi sono motivi di approfondire i principi ispiratori del disegno di legge, non posso che seguire la Commissione. Però tali motivi sono assolutamente superabili. In sostanza, l'onorevole Lupis si è lamentato della situazione in Argentina ed ha affermato che essa va guardata nel suo complesso prima di varare il presente disegno di legge. Egli ha posto l'accento sulla svalutazione in atto. Ebbene, voglio sottolineare che, appunto a seguito della svalutazione, il presente disegno di legge fu presentato nel luglio proprio per fronteggiare il pericolo di ulteriori volatilizzazioni.

Inoltre, l'onorevole Lupis ha messo in rilievo le difficoltà del lavoro *in loco*, chiarendo che tali difficoltà non si riferiscono all'accoglimento delle domande di lavoro. Ora, qui si tratta di mandare in Argentina dei lavoratori italiani che non trovano lavoro in Italia. Pertanto, sempre che le domande di lavoro possano trovare soddisfacimento, noi vogliamo mandare questi lavoratori in Argentina. Circa le insoddisfacenti condizioni di lavoro che determinano una certa percentuale di rimpatri, devo fare osservare che è proprio quando non intervengono provvedimenti che accompagnano i nostri lavoratori che si verificano quei casi, e cioè quando i lavoratori sono affidati ad atti di chiamata o a contratti di lavoro singoli che portano seco tutti gli inconvenienti inerenti alla mancata garanzia pubblica e tutti i pericoli ed i disagi relativi. Quindi — secondo punto — il disegno di legge, predisponendo il modo e le condizioni per favorire le imprese di lavoro che si recano all'estero portando seco tecnici e mano d'opera italiana, fronteggia questa possibilità.

Terzo motivo: l'onorevole Lupis ha osservato che non si trasferiscono le rimesse ed ha aggiunto che l'accordo con l'Argentina per l'emigrazione di nostri lavoratori in quel paese giace alla Camera da oltre un anno. Esattissimo, ma non occorre che io sottolinei come la ragione della tardata ratifica sta appunto nel fatto che alcune delle clausole di quel trattato trovano una non soddisfacente applicazione presso i competenti organi del Governo argentino, onde la ratifica trova ostacoli. Ma nel contempo, poiché le rimesse non sono trasferibili (e si lavora intensissimamente intorno a questo problema da parte del dicastero degli esteri), nasce evidente la giustificazione del presente disegno di legge. Appunto questa mancata possibilità di trasferimento conferma il congegno in atto delle giacenze valutarie ed apre il problema della loro utilizzazione nel modo più rispondente

agli interessi nazionali. Questa è, onorevole Lupis, la giustificazione del disegno di legge. La situazione è tale che le giacenze valutarie si vanno sempre più volatilizzando, tanto da rendere urgente un utile impiego di esse.

Ho voluto dare questi chiarimenti preliminari (rispondendo, almeno in parte, oltreché all'onorevole Lupis anche all'onorevole Pieraccini), e sarei lieto di sapere che esiste altra possibilità di utilizzo di questi fondi. Credo però che altra possibilità non vi sia. Resti comunque ben chiaro che il Governo non ha nessuna difficoltà ad un rinvio, purché breve, sempre che questo rinvio serva a rendere più chiare le motivate ragioni che accompagnano il provvedimento e la legittimità dei motivi che lo ispirano.

Quanto alla eventuale convocazione delle Commissioni riunite del lavoro e degli esteri, sarebbe ben singolare che noi sospendessimo l'attività della Commissione finanze e tesoro in vista di una progettata riunione di altre Commissioni. Questo dal punto di vista formale; da quello sostanziale devo dire che quella convocazione fu prevista soprattutto per un problema complementare: l'orientamento generale della struttura e della funzionalità degli organi preposti all'emigrazione, materia appunto di competenza dei ministeri degli esteri e del lavoro. Il presente disegno di legge, invece, non tocca che un punto particolare del problema, lasciando impregiudicata la questione generale che potrà essere discussa dalle suddette Commissioni.

Credo di aver risposto agli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione, dando i richiesti chiarimenti. Concludo chiedendo un breve rinvio, che, assolutamente circoscritto nel tempo, potrà aiutare a comprendere la bontà del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha fatto propria la proposta di rinvio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1525).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Invito il relatore onorevole Bavaro a riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

BAVARO, *Relatore*. Il provvedimento in esame, a mio avviso, deve essere rinviato, in attesa della approvazione, da parte del Senato, di un disegno di legge, con il quale si autorizzano deroghe all'articolo 274 del Regolamento di contabilità dello Stato.

Infatti all'articolo 5 si dice che alla spesa di 5 milioni necessari alla applicazione del provvedimento « si farà fronte mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Ora, siccome il bilancio indicato è già chiuso, ci troviamo di fronte ad un eventuale residuo al quale non si può provvedere se non con l'approvazione del suddetto disegno di legge.

Propongo quindi il rinvio, in attesa di tale approvazione.

WALTER. Data l'attesa di questo disegno di legge e la sua notevolissima importanza, chiedo se non sia possibile approvarlo superando l'obiezione fatta dall'onorevole relatore.

Dovrebbe bastare, a mio modo di vedere, modificare l'articolo 5 nel senso di far gravare la spesa sul bilancio in corso anziché su quello scaduto.

PRESIDENTE. Ritengo più opportuno attendere brevemente, magari sollecitando l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge citato dall'onorevole relatore.

VICENTINI. Mi permetto sottolineare la necessità di sollecitare ancora una volta presso il Governo ed il Senato l'approvazione del disegno di legge che autorizza deroghe all'articolo 274 del regolamento della contabilità dello Stato, dato che esso è fondamentale per parecchi altri provvedimenti urgenti ed importanti.

PRESIDENTE. Si provvederà senz'altro in questo senso.

Intanto se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Inclusione della Cassa di Risparmio di Calabria tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruente di speciali agevolazioni fiscali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1570).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Inclusione della Cassa di risparmio di Calabria tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario e di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruente di speciali agevolazioni fiscali.

Invito il relatore, onorevole Tudisco, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

TUDISCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la mia relazione sarà brevissima, perché ragioni evidenti militano a favore della estensione dell'esercizio del credito agrario a tutte le regioni non soltanto attraverso i grandi istituti bancari, ma anche attraverso le piccole banche che sono più adatte ad una organizzazione capillare di tale credito. Per quanto concerne in particolare la Cassa di risparmio di Calabria, va notato che nella situazione al 30 giugno 1950, contro una massa di fondi di circa 6 miliardi, gli investimenti sono stati di circa 2 miliardi di cui soltanto 247.637.958 riguardano il credito agrario. È evidente che si tratta di una cifra irrisoria, tenuto conto dell'importanza della zona. Ciò si deve appunto alla mancanza delle agevolazioni che, con il presente disegno di legge, vengono ora estese anche a quella regione.

Risulta evidente il carattere sociale di questo disegno di legge che io raccomando all'approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel penultimo comma dell'articolo 13, modificato con legge 7 aprile 1938, n. 378, dopo le parole: « La Banca Nazionale di Agricoltura » sono inserite le seguenti: « La Cassa di Risparmio di Calabria ».



QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, resta modificato come segue: « La Banca Nazionale dell'Agricoltura e la Cassa di Risparmio di Calabria potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dall'Organo di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, alle parole: « la Banca Nazionale del Lavoro e la Banca Nazionale dell'Agricoltura » sono sostituite le seguenti: « la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca Nazionale dell'Agricoltura e la Cassa di Risparmio di Calabria ».

Nel secondo comma dell'articolo 22 dopo le parole: « dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura », sono inserite le seguenti: « dalla Cassa di Risparmio di Calabria ».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge, constando di articolo unico, sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1604).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 59 e 28 giugno 1950, n. 530, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-1950.

Invito il relatore onorevole Ferreri a svolgere la sua relazione, su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Si tratta di convalidare, col presente disegno di legge, alcuni decreti del Presidente della Repubblica, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, dell'esercizio finanziario 1949-50. Tali decreti sono singolarmente indicati nel disegno di legge. Questo, come ha

già detto l'onorevole Presidente, è già stato approvato dal Senato. Mi permetto pertanto di raccomandarne alla Commissione l'approvazione.

DUGONI. Desidererei sapere a quali scopi sono state destinate le somme prelevate.

FERRERI, *Relatore*. Basta prender visione dei vari provvedimenti allegati al disegno di legge. Ad ogni modo avverto che trattasi di spese molto modeste.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.

Poiché non vi sono emendamenti e constando il disegno di legge di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per le emissioni di azioni e di obbligazioni delle società » (1550):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).

« Inclusione della Cassa di risparmio di Calabria tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali » (1570):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, numero 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50 » (1604):

Presenti e votanti . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . .	22
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Chiostergi, Cifaldi, Consiglio, Corbino, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Massola, Pesi, Ponti, Salizzoni, Scoca, Sullo, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

**La seduta termina alle 11,30.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI